

LaScala



STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
in association with
FIELD FISHER WATERHOUSE

Focus on

Il nuovo provvedimento di Banca d'Italia in tema di antiriciclaggio

Giugno 2011

www.iusletter.com

Obiettivi e principali novità del Provvedimento

Il **1 settembre 2011** entrerà in vigore il **Provvedimento** emanato da **Banca d'Italia** lo scorso 10 marzo contenente le regole sull'organizzazione, le procedure, le articolazioni e le competenze delle funzioni aziendali di controllo, miranti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di **riciclaggio** e di **finanziamento del terrorismo** (il "Provvedimento").

Modulata sulle specificità della materia antiriciclaggio, la predisposizione di idonei presidi organizzativi risulta indispensabile ai fini di un corretto adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 231/2007 e di un efficace governo dei rischi presenti in tale ambito.

Il Provvedimento è stato predisposto tenendo conto dei differenti assetti strutturali dei suoi numerosi destinatari, i quali applicano le disposizioni secondo il principio di **proporzionalità**, in coerenza con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta.

Sono comunque previsti per tutti dei **requisiti minimi**:

- deve essere prevista la **funzione antiriciclaggio** e nominato il **relativo responsabile**: è ammessa l'esternalizzazione e l'attribuzione della responsabilità della funzione ad un amministratore che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- **ove l'unità di revisione interna non sia istituita**, i relativi compiti possono essere assegnati ad un amministratore che, salvo il caso dell'amministratore unico, deve essere privo di deleghe operative;
- deve essere formalizzata l'attribuzione della **responsabilità per la segnalazione delle operazioni sospette**.

In generale si richiede agli intermediari risorse, procedure, funzioni organizzative chiaramente individuate e adeguatamente specializzate. Più in dettaglio, sono necessarie:

- la **responsabilizzazione** del personale dipendente e dei collaboratori esterni;
- la chiara **definizione**, ai diversi livelli, di **ruoli, compiti e responsabilità**;
- la predisposizione di **procedure** intese a garantire l'osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione delle operazioni sospette e, inoltre, la conservazione della documentazione e delle evidenze dei rapporti e delle

operazioni;

- l'istituzione di un'apposita **funzione antiriciclaggio** incaricata di sovrintendere all'impegno di prevenzione e gestione dei rischi in oggetto;
- un'**architettura delle funzioni di controllo** che sia **coordinata** nelle sue componenti, anche attraverso idonei flussi informativi, e che sia al contempo **coerente** con l'articolazione della struttura, la complessità, la dimensione aziendale, la tipologia dei servizi e prodotti offerti nonché con l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela;
- un'attività di **controllo** che abbia come oggetto il **rispetto** da parte del personale e dei collaboratori **delle procedure interne e di tutti gli obblighi normativi**, con particolare riguardo alla "collaborazione attiva" e alla continuativa analisi dell'operatività della clientela.

L'adeguatezza dei presidi adottati da ciascun soggetto in materia antiriciclaggio rientra tra le verifiche che Banca d'Italia è chiamata a svolgere sulle aziende vigilate, nell'ambito del "processo di revisione e valutazione prudenziale" (cd. SREP).

Ruolo degli organi aziendali e dell'organismo di controllo

L'articolazione dei compiti e delle responsabilità degli organi aziendali deve essere chiaramente definita.

In particolare, l'**organo con funzione di supervisione strategica** individua gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; assicura che venga approntato un adeguato sistema di flussi informativi verso gli organi sociali; esamina le relazioni relative all'attività svolta dal responsabile antiriciclaggio e ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti; assicura che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate tempestivamente a propria conoscenza.

L'**organo con funzione di gestione** definisce le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; in materia di segnalazione di operazioni sospette, definisce una procedura in grado di garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti, applicazione generalizzata all'intera struttura; assicura la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla segnalazione stessa; definisce le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità

di vigilanza.

L'organo con funzione di controllo vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei controlli antiriciclaggio; nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali; informa senza indugio le Autorità di vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni attuative del D. Lgs. 231/07.

L'organismo di vigilanza ex D. lgs. 231/01, al pari dell'organo di controllo, è tenuto a vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso decreto e ad effettuare le prescritte segnalazioni, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze.

La funzione antiriciclaggio

L'impresa deve dotarsi di una funzione specificatamente deputata a prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I destinatari organizzano la funzione in coerenza con il principio di **proporzionalità**.

E' comunque necessario che la funzione sia indipendente e dotata di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate ai compiti da svolgere, eventualmente attivabili anche in autonomia.

I diversi compiti in cui si articola l'attività della funzione **possono essere affidati a strutture organizzative diverse**, già presenti nell'ambito dell'impresa, **purché la gestione complessiva del rischio in questione sia ricondotta ad unità mediante la nomina di un responsabile con compiti di coordinamento e di supervisione**.

La funzione **verifica nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione e di autoregolamentazione** e a tal fine provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- collaborare all'individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi in discorso;

- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione; in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, la funzione effettua in via preventiva le valutazioni di competenza;
- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- trasmettere mensilmente alla UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

La funzione **predispone**, per l'organo con funzione di gestione che lo sottopone all'approvazione dell'organo con funzione di supervisione strategica, **un documento che definisce responsabilità, compiti e modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Il documento - costantemente aggiornato - deve essere disponibile e facilmente accessibile a tutto il personale dipendente e ai collaboratori.

Almeno una volta l'anno, la funzione **presenta** agli organi di supervisione strategica, gestione e controllo **una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale**.

In particolare: il responsabile della funzione antiriciclaggio

Tale figura rientra, a tutti gli effetti, nel novero dei responsabili di funzioni aziendali di controllo.

Il responsabile della funzione deve essere in possesso di adeguati requisiti di **indipendenza, autorevolezza e professionalità**.

La **nomina** e la **revoca** sono di competenza dell'**organo con funzione di gestione d'accordo con l'organo di supervisione strategica, sentito l'organo con funzioni di controllo**.

La funzione può essere attribuita al **compliance officer** ovvero al *risk manager*. La persona incaricata della funzione **non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree**.

Qualora giustificato dalle ridotte dimensioni dell'impresa, **la responsabilità della funzione può essere attribuita ad un amministratore**, purché **privo di deleghe gestionali**.

Esterneizzazione della funzione antiriciclaggio

Lo svolgimento della funzione può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità, autorevolezza e indipendenza. La **responsabilità** per la corretta gestione dei rischi in oggetto **resta**, in ogni caso, **in capo all'impresa** destinataria del Provvedimento.

L'esternalizzazione deve essere formalizzata in un **accordo** il cui contenuto minimo è stabilito dalle disposizioni di banca d'Italia.

L'impresa deve comunque nominare un **responsabile interno** alla funzione antiriciclaggio, **con il compito di monitorare le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer**.

Specifica attenzione è posta nell'articolazione dei flussi informativi tra le funzioni di controllo di conformità e di antiriciclaggio, attesa la contiguità tra le attività delle due funzioni.

Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette

Compete al **titolare dell'attività**, al **legale rappresentante** dell'impresa ovvero ad un **suo delegato** il compito di valutare le segnalazioni di operazioni sospette pervenute e trasmettere alla UIF quelle ritenute fondate.

Il responsabile delle segnalazioni, che può coincidere con il **responsabile antiriciclaggio**, deve essere in possesso di adeguati requisiti di **indipendenza, autorevolezza e professionalità**.

La delega **non** può essere conferita al responsabile della funzione di **revisione interna** né a **soggetti esterni**.

La persona incaricata della funzione, il cui nominativo va comunicato alla UIF, **non deve avere responsabilità dirette di aree operative né deve essere gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree**.

La funzione di revisione interna

La funzione di revisione interna **verifica in modo continuativo il grado di adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.**

La funzione verifica:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto che nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati e documenti prescritti dalla normativa;
- il corretto funzionamento dell'archivio unico informatico;
- l'effettivo grado di coinvolgimento del personale dipendente e dei collaboratori nonché dei responsabili delle strutture centrali e periferiche, nell'attuazione dell'obbligo della "collaborazione attiva".

Formazione del personale

Il personale deve essere portato a conoscenza degli obblighi e delle responsabilità aziendali che possono derivare dal mancato adempimento dei medesimi, con particolare riferimento ai dipendenti che sono a più stretto contatto con la clientela.

L'attività di qualificazione del personale deve rivestire carattere di continuità e di sistematicità e va svolta nell'ambito di programmi organici.

Annualmente deve essere sottoposta all'organo con funzione di gestione una **relazione in ordine all'attività di addestramento e formazione in materia di normativa antiriciclaggio.**